

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		COTANI	57
PRESIDENTE.	54	DUCCI, <i>Relatore</i>	57, 58, 60
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CARONITI.	57
Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche. (95).	54	TOMBA	58
PRESIDENTE.	54, 55	PERTUSIO.	58, 61
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	54	CHIEFFI.	59, 61
ORLANDO, <i>Relatore</i>	54	DE PALMA	60, 61
CARONITI	54	MAZZA	60
FIRRAO.	55	BALDASSARI	60
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		IMPERIALE	60
Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (191).	55	MONTICELLI.	61, 62
PRESIDENTE.	55	MAROTTA	61, 62
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Votazione segreta:	
Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194).	55	PRESIDENTE.	63
PRESIDENTE.	55, 57, 58, 59, 60, 62, 63		
UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	56, 57, 58, 60		
FIRRAO.	57, 60, 62		

La seduta comincia alle 10.10.

Sono presenti:

Angelini, Baldassari, Cara, Caroniti, Cavazzini, Chieffi, Cotani, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Gennai Tonietti Erisia, Giannini Olga, Imperiale, Marotta, Mazza, Momoli, Monticelli, Moro Francesco, Orlando, Pertusio, Petrucci, Ricciardi, Salvatore, Tomba, Veronesi, Volgger.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Uberti, MONTICELLI, *Segretario*, legge, il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettinotti, Gorini e Troisi.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche. (95).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.

Avverto che per questo disegno di legge, come per il successivo n. 194, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Come la Commissione ricorda, l'esame di questo disegno di legge è stato più volte rinviato, in attesa di conoscere il parere del Governo circa le proposte di emendamento avanzate da vari colleghi, tra i quali lo stesso Relatore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Circa l'aumento dell'indennità di licenziamento da 15 giorni a un mese per ogni anno di servizio prestato, secondo il contratto dell'impiego privato, il Ministero è d'accordo. La questione non è di grande importanza, perché i supplenti raramente vengono licenziati: essi tendono a diventare gerenti e poi ricevitori. La stessa entità della somma — 200 mila lire all'anno — che l'Istituto di quiescenza spende, dimostra che si tratta di questione assai limitata.

Per di più, informo che è in corso la riforma delle ricevitorie, nella quale i supplenti mirano a raggiungere una sicurezza di impiego e l'Amministrazione farà tutto il possibile per venire incontro a tale aspirazione.

Sorge, però, altra questione: l'Istituto cauzioni e quiescenza percepirebbe 54 milioni a questo scopo, mentre l'onere effettivo sarebbe solo di 200 mila lire. La maggior disponibilità permetterebbe all'Istituto una maggiore assistenza alla categoria. Questo è il motivo della disposizione. Però il Governo si rimette alla Commissione.

ORLANDO, *Relatore*. A me pare che sul primo punto possiamo dichiararci d'accordo, perché fu la Commissione a proporre che la misura della quota di indennità da

15 giorni fosse portata ad un mese. Sorse questione se collegare il termine alla legge sul contratto d'impiego privato, oppure specificarlo senz'altro.

Il Ministro ha manifestato il desiderio di specificare il termine; non mi pare che vi siano obiezioni da opporre; anzi possiamo essere grati al Governo per l'accoglimento della nostra proposta.

Sull'altro punto, la Commissione si è manifestata nel senso di accogliere la proposta del Governo.

CARONITI. Sono pienamente d'accordo su quanto ha affermato il Relatore. Anche noi in precedenza avevamo sostenuto la necessità di conoscere la ragione per cui lo Stato voleva regalare questi milioni all'Istituto cauzioni e quiescenza quando si è dimostrato che 200 mila lire sono più che sufficienti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è stato già approvato nella seduta del 28 settembre 1948.

Il relatore, onorevole Orlando, propone ora, d'accordo col Governo, di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge, che era del seguente tenore:

«La quota di indennità di licenziamento corrispondente alla maggiorazione della retribuzione di cui al precedente articolo sarà liquidata ai supplenti direttamente dai ricevitori o gerenti e rimborsata ad essi dall'Amministrazione postale telegrafica nella misura e alle condizioni risultanti dal regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio»

col seguente nuovo testo:

«L'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, e successive modificazioni, e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sarà per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, per cui sia stato versato il contributo raddoppiato ai sensi del precedente articolo 1, commisurata ad una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato dall'articolo stesso».

Pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione testè letta.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

Comunico altresì che il Relatore, sempre d'accordo col Governo, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà il n. 3:

«La quota d'indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà liquidata ai supplenti direttamente dai ricevitori e gerenti e rimborsata a questi dall'Amministrazione postale-telegrafica, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, o frazione di anno non inferiore a 6 mesi, mentre si trascura la frazione inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo della indennità di licenziamento l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del testo ministeriale che, per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo diviene il n. 4:

«L'articolo 6 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue:

«I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei contributi al fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che diverrà 5:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dalla data da cui ha avuto effetto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505».

FIRRAO. Osservo che la burocrazia ha una cattiva abitudine: quella di disporre abitualmente l'entrata in vigore delle leggi

per il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, anziché rispettare la normale *vacatio* dei quindici giorni.

Evidentemente questa disposizione ha motivo di essere soltanto quando si tratti di effettiva urgenza.

PRESIDENTE. È giusta l'osservazione del collega Firrao in linea di massima; ma siccome la disposizione che dobbiamo votare si ricollega ad un decreto già in vigore, nel caso attuale, l'urgenza mi sembra giustificata.

FIRRAO. Non insisto, benché i chiarimenti del Presidente dimostrino la inutilità della norma che è superata dalla retroattività della legge.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (191).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Poiché la I Commissione, alla quale abbiamo trasmesso il disegno di legge per il suo parere trattandosi di disciplinare lo stato giuridico di questi dipendenti, malgrado le mie sollecitazioni scritte, non ha ancora risposto, e non essendo presente neppure l'onorevole Relatore, propongo di rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche. (194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di dare i chiarimenti che la Commissione ha ritenuto necessari a seguito della presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge nel corso della discussione svoltasi nella precedente seduta.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Bisogna tener conto, anzitutto che la modifica essenziale proposta in Commissione era quella di stabilire lo stesso trattamento per le missioni effettuate nell'ambito del Circolo e quelle effettuate fuori. A questo proposito osservo che, in realtà, queste missioni hanno una diversa portata, perché gli operai comuni lavorano generalmente soltanto nell'ambito del Circolo, mentre quelli che lavorano fuori sono di solito operai specializzati. La differenza di trattamento fra le missioni eseguite nell'ambito o fuori dell'ambito del Circolo di appartenenza è stata determinata dal fatto che le prime, molto numerose, riguardano le squadre di lavoro che operano sempre nell'ambito del Circolo; mentre le seconde, assai limitate, riguardano servizi tecnici o lavori speciali affidati ad agenti specializzati (ad esempio giuntisti di cavi o lavori su cavi sottomarini) i quali sono obbligati a trasferirsi in centri molto lontani dalla residenza abituale e dal Circolo.

Un'altra considerazione ha determinato la differenza di trattamento e cioè: mentre gli agenti addetti alle squadre di lavoro percepiscono la diaria anche nel caso di rientro in residenza nella stessa giornata, tale ceppite non traggono gli agenti specializzati, che restano permanentemente in sede.

Non è il caso di accogliere l'emendamento dell'onorevole Relatore, in quanto il disegno di legge in esame varia le aliquote stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 7, in compenso della maggiorazione accordata sulle indennità di diaria. Infatti, mentre le indennità per le missioni di oltre 24 ore vengono ridotte da lire 1.390 a lire 1.090 per gli agenti di ruolo e da lire 1.285 a lire 1.000 per gli agenti non di ruolo e per gli operai, le diarie vengono rispettivamente elevate da lire 235 a lire 400 per gli agenti di ruolo e da lire 220 a lire 375 per gli agenti non di ruolo e per gli operai.

In dipendenza di tali variazioni la spesa globale resta pressoché invariata.

Per quanto riguarda, poi, la diversa ampiezza dei Circoli, di essa non si è tenuto conto,

in quanto, come ho detto, le squadre di lavoro operano sempre nell'ambito del proprio Circolo e perché non ha rilevanza il fatto che l'agente pernotti ad una distanza superiore o inferiore ai 100 chilometri.

L'indennità di pernottamento viene attribuita ogni qual volta, per necessità di servizio o per mancanza di mezzi di trasporto, l'agente è costretto a rimanere fuori residenza oltre 24 ore è, pertanto, il criterio espresso nel decreto sembra il più equo e più facilmente controllabile.

È stato proposto, poi, di elevare a lire 1,50 l'indennità chilometrica per le percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione. In merito, osservo che l'articolo 10 del citato decreto legislativo dispone che per tali percorrenze non è dovuto alcun compenso. Lo stesso Sindacato dei postelegrafonici ha accettato l'indennità di lire 1 a chilometro, riconoscendo la necessità di non aggravare ulteriormente il bilancio ed anche per non accentuare la differenza di trattamento tra i funzionari ispettivi — che non percepiscono nulla — e gli agenti di manutenzione. Infatti, bisogna tener conto del fatto che i trasferimenti vengono effettuati coi mezzi di trasporto dell'Amministrazione stessa.

Si è proposto, poi, di elevare a lire 6 per chilometro l'indennità per le percorrenze a piedi. Al riguardo valgono le ragioni esposte in merito alla precedente proposta. Poiché per l'articolo 9 del citato decreto legislativo viene attribuita ai funzionari l'indennità di lire 4 a chilometro per i percorsi effettuati su vie ordinarie, non sarebbe opportuno concedere un ulteriore aumento alla indennità chilometrica di lire 5 fissata per gli agenti di ruolo e non di ruolo nel decreto di cui trattasi, che già di per sé costituisce una stridente differenza di trattamento fra funzionari ispettivi e agenti di manutenzione.

L'onorevole Cotani, infine, ha fatto alcune osservazioni in merito al diverso trattamento fra gli agenti di ruolo e quelli non di ruolo.

La differenza rilevata discende dalla tabella riportata all'articolo 1 del più volte ricordato decreto legislativo n. 7, nella quale è fatta distinzione tra commessi, primi commessi, ausiliari, avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Ai primi vengono attribuite maggiori indennità di quelle attribuite ai secondi.

È ovvio, pertanto, che la disposizione contenuta nel decreto in esame sia mantenuta, anche per non aggravare l'onere dell'Amministrazione.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

D'altra parte, se c'è una graduazione nella gerarchia, per quanto puramente formale, fra agenti di ruolo e non di ruolo (in realtà non vi sono più agenti non di ruolo, poiché diventano tutti di ruolo; vi è solamente un momento di transizione) non vedo per quale ragione questa differenza non debba estrinsecarsi anche economicamente.

FIRRAO. Desidero un chiarimento: perché, nello stabilire queste indennità, si è voluto fare questa differenza, che poi è minima, tra agenti di ruolo e non di ruolo? Dico questo, perché in fondo si tratta del rimborso di spese che costoro sostengono e che sono le stesse sia per l'agente fuori ruolo che per quello in ruolo. Se si traesse la differenza dal fatto di una diversa gerarchia, allora lo comprenderei. Ma, dando 60 lire in meno, forse che si mettono queste persone in condizioni di avere un trattamento diverso?

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Quella distinzione che lei valuta nelle spese, dipende dalle diverse esigenze che ha un funzionario di ruolo nei confronti del funzionario non di ruolo.

COTANI. Anch'io condivido il parere del collega che mi ha preceduto e ritengo che per quel che riguarda il rimborso spese, esso deve essere uguale per tutti. Quello che invece ritengo giusto è il mantenimento della distinzione fra agenti in ruolo e fuori ruolo; ma vi è una sperequazione troppo forte. Soprattutto per quel che riguarda le spese di viaggio, non comprendo questa sperequazione. In fondo, l'unificazione non comporterebbe un aggravio molto forte. Pregherei pertanto la Commissione di apportare delle modificazioni anche per non creare una situazione poco simpatica tra agente e agente.

DUCCI, *Relatore*. In sostanza, quanto ci ha esposto l'onorevole Sottosegretario viene a confermare questo: che neanche quanto era stabilito dalla legge n. 1515 del 1913 viene ad essere mantenuto. Si ha una diminuzione degli emolumenti agli agenti che prestano questo servizio, in quanto la legge del 1913 non faceva distinzione fra dentro il Circolo e fuori il Circolo. Tale distinzione non era fatta dalla legge passata, che era pure una legge abbastanza restrittiva. Non comprendo per quale ragione debba essere fatta oggi. In sostanza si viene a delle restrizioni; e questo è confermato indirettamente dal fatto che l'onorevole Sottosegretario ha asserito che con queste va-

riazioni la spesa rimane invariata. La legge n. 1515 del 1913 disponeva un trattamento speciale di missione, diverso da quello stabilito per tutti gli altri dipendenti dello Stato, per gli operai e i guardafili. Anche prima del regime fascista le assenze fuori residenza erano retribuite senza distinzione di distanza. Il solo fatto che l'agente restava fuori sede gli faceva acquisire il diritto alla diaria e al pernottamento. Non si facevano le distinzioni che vengono introdotte nel presente disegno di legge; in sostanza, questa suddivisione non tende che ad una diminuzione degli emolumenti.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vi è una profonda trasformazione. Oggi, il servizio è meccanizzato. L'Amministrazione ha parecchi automezzi, per cui la situazione di un tempo è completamente modificata e non vi è una diminuzione di trattamento.

DUCCI, *Relatore*. La spesa è rimasta invariata, e questo mi sembra sufficiente a dimostrare che nessun miglioramento si è apportato. Si è fatta questa suddivisione che non apporta alcun vantaggio pratico. Dati gli stipendi e dati gli emolumenti che vengono proposti dalla legge, mi sembra che sia doveroso ritornare al passato.

PRESIDENTE. La invito a presentare, se lo ritiene opportuno, emendamenti concreti.

CARONITI. A me pare che questa legge, così come è formulata, non apporti nessun miglioramento ai dipendenti. Essa non fa che togliere dei compensi da una parte e passarli all'altra. Se si riconosce la necessità di un aumento di determinate indennità, esse si devono aumentare senza diminuirne altre. Con questo disegno di legge non si raggiunge alcuno scopo: duei quasi che sia inutile che si discuta.

Nella seduta precedente ritenni opportuno far notare che non è la giurisdizione del Circolo che si deve considerare, perché il Circolo può essere esteso o ristretto. Occorre un criterio analogo a quello che si usa nelle ferrovie: per esempio entro un raggio di tre km. non si deve percepire nulla; al di là di tre km. sì. A noi non deve interessare il Circolo. L'agente è costretto a stare fuori di casa sì o no? Se è costretto a stare fuori casa incontrerà certamente spese s'ia che si trovi dentro il Circolo che fuori, e quindi bisogna ricompensarlo. Non vi è dubbio che occorre cambiare il sistema.

Inoltre l'Amministrazione ferroviaria, nei posti di maggior traffico, istituisce dei dor-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

mitori. Analogamente dovrebbe farle l'Amministrazione postelegrafonica. Questa non è demagogia. Gli agenti per guadagnare le 1090 lire sono capaci di dormire in mezzo alla strada, sotto una coperta all'addiaccio. Le malattie in questo caso sono notevolissime. Secondo me, nei posti principali di lavoro, bisogna istituire questi dormitori. Pertanto, ho formulato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione invita il Ministro a studiare la possibilità di creare dei dormitori nelle zone di lavoro dove maggiore si riconosce il bisogno di pernottare; e ciò in conformità all'Amministrazione ferroviaria e per evitare che i lavoratori dipendenti dal Ministero delle comunicazioni vadano a dormire in condizioni poco igieniche o addirittura primitive ».

TOMBA. Quanto ha detto l'onorevole Caroniti ha un certo fondamento. Però, le Ferrovie dello Stato si preoccupano di stabilire dei dormitori dislocati a una distanza media di 150 chilometri. Qui, l'Amministrazione si dovrebbe preoccupare di fare dei dormitori quasi in ogni paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla votazione dell'ordine del giorno Caroniti, firmato anche dal deputato De Martino Alberto.

DUCCI, *Relatore*. Onorevole Presidente, non che io sia contrario alla proposta del collega Caroniti, ma domando: come si fa a predisporre questi dormitori? In qual luogo? È evidente che un guasto può avvenire in qualsiasi punto.

CARONITI. Ci sono determinati luoghi dove i guasti si verificano con maggiore frequenza e quasi con costanza.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Come raccomandazione, questo ordine del giorno può senz'altro essere accettato dal Governo; ma vi sono purtroppo delle sedi postelegrafoniche che hanno molto personale privo di alloggio e quindi, prima di provvedere a ciò, è evidente che bisogna fare le case per i postelegrafonici.

Ad ogni modo, ripeto, un voto in tal senso può sempre essere emesso: se domani avremo la disponibilità, potremo sempre venire incontro a questa esigenza.

PERTUSIO. Avrei piacere, onorevoli colleghi, che la Commissione esprimesse questo voto in modo da dare al voto stesso carattere di assoluta serietà. Poiché, invece, io ravviso una sostanziale differenza fra il caso delle Ferrovie, le quali hanno personale viag-

giante che viene convogliato in determinati centri, e il caso isolato di questi agenti postelegrafonici, io mi asterrò dalla votazione.

Con ciò, naturalmente, non voglio non riconoscere la fondatezza di questa esigenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Caroniti.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« I primi due commi dell'articolo 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti:

« Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente:

1°) per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato;

2°) per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo:

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:

agenti di ruolo L. 1.090
agenti non di ruolo ed operai . . » 1.000

b) indennità di sola pernottazione:
agenti di ruolo L. 690
agenti non di ruolo ed operai . . » 625

c) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo L. 400
agenti non di ruolo ed operai . . » 375

Per le assenze eccedenti le 10 ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente all'eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;

d) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:
agenti di ruolo L. 400

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

agenti non di ruolo ed operai specializzati L. 250
operai manovali » 150
e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1 a chilometro.
f) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 5 a chilometro ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dai deputati: De Palma, Cotani, Mazza.

« Alla lettera a, b, c) dell'articolo 1 sostituire un'indennità unica nella misura massima già indicata per gli agenti di ruolo ».

« Alla lettera d) per gli agenti di ruolo e non di ruolo ed operai specializzati lire 400: e per gli operai manovali lire 250. »

dai deputati: Caroniti Ducci, Cotani Imperiali, Baldassari:

« Sostituire in n. 1) il seguente:

1°) Per le missioni fuori ed entro l'ambito del Circolo di durata superiore alle 24 ore, sono applicabili integralmente le misure e le aliquote di cui al decreto legge 13 dicembre 1947, n. 7:

agenti di ruolo lire 1390.

agenti non di ruolo ed operai, lire 1285 ».

dai deputati: Ducci, Cotani, Imperiale, Baldassari, Pertusio, Caroniti, De Martino Alberto:

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione; agenti ed operai lire 1,40 al chilometro.

dai deputati: Ducci, Cotani, Caronia, Imperiale, Baldassari.

« sostituire la lettera f) con la seguente:

f) indennità per percorrenza a piedi, agenti ed operai lire 6 a chilometro. ».

Poiché fino al numero 1 escluso, ossia fino al terzo comma compreso, non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 1.

(È approvata).

A questo punto si inserisce il primo emendamento degli onorevoli De Palma, Cotani e Mazza.

CHIEFFI. Onorevole Presidente, io sono d'accordo per la modificazione, ma, dato che l'eventuale approvazione di questi emendamenti comporterebbe un aumento di spesa, devo fare una riserva formale a nome della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Ho parlato di ciò anche con il Ministro Jervolino. L'interpretazione che noi dobbiamo dare all'articolo 81 della Costituzione deve condurci ad una valutazione discrezionale della spesa, che rientri, diremo così, in un quadro generale, nei limiti dei fondi a disposizione del Ministero per quella certa categoria di oneri.

Se per ogni piccola questione come quella che è ora in discussione, noi vogliamo appellarci rigidamente alla lettera dell'articolo 81, verremo praticamente ad inceppare e paralizzare di fatto completamente i nostri lavori.

CHIEFFI. Onorevole Presidente, io mi permetto di insistere su questo punto, perché l'interpretazione data dai Presidenti dalle Commissioni di Finanza e Tesoro, dai due rami del Parlamento e dallo stesso Ministro del tesoro non è di carattere estensivo come quella che vorrebbe dar lei e noi dobbiamo pertanto, in ogni caso in cui vi sia un aumento di spesa, accertare se vi è l'entrata corrispondente.

PRESIDENTE. Il Regolamento prescrive che, quando vi siano disegni di legge i quali importino un aumento di spesa, la Commissione deve essere integrata da un certo numero di membri della Commissione finanza e tesoro.

Evidentemente, oggi l'onorevole Chieffi, quale rappresentante della Commissione finanze e tesoro potrà comunicarci di essere favorevole o no agli emendamenti presentati, ma non ha facoltà di porre una specie di pregiudiziale.

Noi possiamo votare la legge; poi, vedremo se vi saranno osservazioni da parte del tesoro; il tesoro si metterà in condizione di fare queste sue osservazioni e cercherà in sede di discussione del disegno di legge al Senato di fare gli interventi del caso.

CHIEFFI. Desidero fare rilevare che devono essere stanziati somme sulle disponibilità già esistenti. Ora, io credo, che da parte della Commissione sia doveroso l'accertamento se il nuovo onere, che si vuole stabilire con la proposta di emendamento, possa avere la sua copertura.

Su questo punto faccio una esplicita riserva. Occorre il parere del Ministro, il quale può non avere i fondi necessari. Se non avessimo questa facoltà, la nostra presenza, quali rappresentanti della Commissione finanza e tesoro, nelle varie Commissioni in sede deliberante sarebbe completamente inutile. Noi abbiamo determinati limiti che non possiamo superare; se la Com-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

missione viene a capovolgere completamente la situazione finanziaria, la presenza dei membri della Commissione finanza e tesoro sarebbe, per lo meno, inutile, in seno alla Commissione stessa!

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io proporrei di rinviare di qualche giorno l'esame del disegno di legge, in modo da permettere al Ministero di calcolare quale nuovo onere deriverebbe dall'accoglimento degli emendamenti presentati. Occorre tener presente che ogni modificazione ha i suoi aspetti finanziari per i quali abbiamo un capitolo stabilito, e se vi è una spesa superiore, noi dobbiamo fare la variazione del capitolo ed occorre, perciò, che vi sia l'assenso del tesoro.

PRESIDENTE. Di fronte alle riserve del rappresentante della Commissione finanze e tesoro e del rappresentante del Governo io debbo, necessariamente, chiedere alla Commissione di sospendere la propria deliberazione, in attesa e di conoscere il parere del Governo.

FIRRAO. Faccio presente che il fondo sul quale gravano queste spese non viene vincolato dall'articolo 81. Mi pare che vi sia un equivoco. Quando il Ministero stabilisce un fondo per questi lavori e lo mette a disposizione del Ministero delle telecomunicazioni, il modo con il quale questo fondo viene speso è assolutamente indifferente al Tesoro. Vuol dire che il Ministero, con l'aumento delle indennità, farà meno lavori, in modo da equilibrare gli oneri.

DE PALMA. Desidero rilevare che questo disegno di legge è presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro. Noi siamo in sede legislativa, noi presentiamo degli emendamenti ed abbiamo bisogno di sentire il parere di entrambi i Ministri. Ora, anziché seguire la procedura di domandare il parere al Ministro, sarebbe preferibile di invitare i Ministri a esprimere il loro parere in questa riunione.

PRESIDENTE. Dal punto di vista pratico, credo sia meglio aderire alla richiesta di rinvio dell'onorevole Sottosegretario Uberti, pregandolo di darci nello spazio di una settimana e anche meno, una risposta in modo che noi nella prossima seduta si possa decidere. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni si farà, così, parte diligente nell'interpellare il Ministero del tesoro e chiedere quei fondi che ritiene siano necessari.

MAZZA. Vorrei osservare che, con questa procedura il lavoro delle Commissioni finisce

con l'essere inutile: basta il parere negativo dei membri della Commissione finanze e tesoro — e magari l'indifferenza dei membri di un determinato settore del Governo, cioè, nel caso, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — per «silurare» tutte le nostre richieste.

PRESIDENTE. Credo non sia esatto. Ciò che dice il collega sarebbe giusto se non vi fosse l'articolo 81 della Costituzione il quale prescrive che una volta votati i bilanci da parte del Parlamento, le spese devono essere contenute nei limiti dei bilanci stessi e che non si possono fare nuove leggi che importino nuove o maggiori spese, senza stabilire le corrispondenti entrate. Ora questo articolo della Costituzione è stato interpretato dai Presidenti delle Commissioni legislative della Camera e del Senato in maniera precisa e rigida: di modo che non si può votare l'approvazione di nuove spese che eccedano i limiti fissati dal bilancio, senza le corrispondenti entrate. In questo frattempo, il Governo ha presentato un disegno di legge di variazione allo stato di previsione di entrata dell'esercizio finanziario 1948-49, nel quale appunto sono coperti con i nuovi fondi gli oneri derivanti da variazioni di spesa votate successivamente all'approvazione dei bilanci.

Ora può anche darsi che per il caso in esame non vi sia bisogno di arrivare a una nota di variazioni, trattandosi di lievi modificazioni, ma è necessario comunque che il Ministero del tesoro sia interpellato.

BALDASSARI. Nel bilancio delle telecomunicazioni vi è la disponibilità di alcuni miliardi per spese impreviste. Ad un certo momento, la Commissione riconosce che per determinati servizi si deve aumentare una spesa in una certa misura. Se le variazioni nelle entrate non sono sufficienti a farvi fronte, il Ministro del tesoro può, per esempio, accogliere la richiesta in misura parziale. Ed allora la Commissione torna a discutere sulla controproposta del Ministro, e così si perde del tempo prezioso.

IMPERIALE. Quando noi siamo in sede legislativa, siamo Parlamento, sia pure ridotto alla minima espressione. Si può quindi invitare il Ministro del tesoro a partecipare ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà ad invitare il Ministro del tesoro ad intervenire alla nostra prossima seduta.

DUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro; quindi la parte finanziaria deve

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

essere stata concertata. Del resto, i nostri emendamenti sono, finanziariamente, di modesta entità.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che la Commissione, quando si riunisce, sia in sede legislativa che in sede normale, si riunisce con tutta l'autorità che le deriva dalla legge e dalla Costituzione.

Il fatto di invitare il Ministro costituisce una nostra facoltà, di cui possiamo avvalerci al momento opportuno. Questo non vieta al Ministro di chiedere il rinvio della discussione, come avviene sovente in sede di Assemblea, per un esame degli emendamenti proposti.

CHIEFFI. Noi non vogliamo entrare nel merito della questione; ma dobbiamo preoccuparci della questione tecnico-finanziaria: se il bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni abbia disponibili i fondi sufficienti per fronteggiare questa nuova esigenza.

DUCCI, *Relatore*. Devo presumere di sì, dal momento che c'è il concerto fra i due Ministri.

CHIEFFI. Gli oneri previsti nel disegno di legge possono essere in rapporto esatto ai fondi posti a disposizione del Ministero. Ma, se questi fondi non sono sufficienti, è necessaria una nuova legge, che proponga una variazione di bilancio.

Noi diamo una impostazione tecnico-finanziaria alla nostra osservazione.

DE PALMA. Mi richiamo al Regolamento: esso dice che in sede legislativa dobbiamo sentire il parere del Ministro proponente.

Il Presidente ha indicato una via pratica: cioè far conoscere fin da oggi le nostre proposte al Ministro, perché nella prossima seduta egli possa darci precise indicazioni.

PERTUSIO. Oltre che preoccupazioni di prestigio, dobbiamo avere la preoccupazione della rapidità di procedura.

Il disegno di legge, presentato di concerto fra i due Ministri, è venuto a noi con determinate previsioni di spesa. È nostro diritto ed anche dovere migliorare il trattamento di questo personale e, quindi, eventualmente spostare la previsione di spesa. È necessario giuridicamente che in rapporto a questa diversa previsione di spesa si verifichi un riesame, in relazione all'articolo 81.

Noi dovremmo instaurare una prassi nei nostri lavori: le nostre proposte di emendamento, salvo casi eccezionali, specialmente quando comportano un aumento di spesa, siano trasmesse immediatamente al Ministro, in modo che, dopo aver fatto eseguire i

calcoli ed i controlli necessari dai suoi uffici, il Ministro possa venire a darci indicazioni precise, circa la portata degli emendamenti proposti.

Con questa procedura, mi pare che si guadagni in rapidità.

MONTICELLI. Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Pertusio.

Devo aggiungere che, come per le discussioni in sede di Assemblea, così i Ministri interessati dovrebbero, per la dignità e l'autorità delle Commissioni, intervenire alle discussioni che si svolgono in questa sede.

MAROTTA. Vorrei far presente che oggi ci troviamo in presenza di un fatto che rappresenta non soltanto un ostacolo all'approvazione di questo disegno di legge, ma che investe un po' tutto il funzionamento delle Commissioni. È un esperimento nuovo che si fa nel Parlamento, e naturalmente altri ostacoli verranno fuori. Come superarli?

Noi dobbiamo approvare un disegno di legge che comporta un aumento di spesa e abbiamo accettato degli emendamenti che ne accrescono la misura rispetto alla proposta del Ministro delle poste, già concordata col Ministro del tesoro. Ora, la disponibilità di una somma maggiore potrebbe venire soltanto da un aumento delle entrate. Noi dovremmo dire, cioè: «Aumentiamo del tanto per cento una data imposta». Ma questo non è di nostra competenza e, quindi, noi ci troviamo, come Commissione, a poter approvare la spesa, ma a non poter designare l'entrata; né credo che la Commissione finanze e tesoro abbia la competenza di farlo; soltanto l'Assemblea può apportare delle variazioni alle imposte e alle tasse.

MONTICELLI. Non è esatto: noi non dobbiamo approvare nuove entrate: dobbiamo soltanto indicarle.

MAROTTA. Neppure siamo in grado di farlo. Dobbiamo chiedere — questo si è oggi proposto — al Ministro del tesoro se esista o meno qualche disponibilità e ci troveremo in questa situazione ogni qual volta vi sia un aumento di spesa: se il Ministro del tesoro viene a dirci che vi è la disponibilità, noi praticamente facciamo dipendere l'approvazione o meno di un provvedimento legislativo dal benessere del Ministro, non dalla volontà della Commissione legislativa. Perciò, in questo caso, la funzione legislativa noi non l'assolviamo, perché non abbiamo nessun potere in questo campo. La Camera, in seduta plenaria, può aumentare la spesa, perché nello stesso tempo dispone un provvedimento che aumenti l'entrata; noi, invece, ci

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

troviamo nella condizione di non poter aumentare le spese, perché non abbiamo la facoltà di poter aumentare contemporaneamente le entrate.

MONTICELLI. Noi non dobbiamo aumentare le entrate, ma indicare soltanto le fonti di queste ulteriori entrate.

MAROTTA. Ma questa indicazione di fonti comporta pure una valutazione di preminenza della necessità della spesa da noi proposta rispetto ad altre spese di altri ministeri che pure potrebbero attingere alla stessa fonte. Questa valutazione esorbita dalla nostra competenza. Se così non fosse, l'indicazione di una stessa fonte di entrata, per affrontare una maggiore spesa, potrebbe essere fatta contemporaneamente da tutte le Commissioni. Se noi sappiamo che l'imposta di ricchezza mobile ha comportato una maggiore entrata di un miliardo, non per questo possiamo disporre di quel miliardo, perché nello stesso tempo la Commissione, per esempio, dell'agricoltura, potrebbe disporre di quel miliardo indipendentemente da noi. Potrebbe darsi cioè che nello stesso giorno più Commissioni dispongano contemporaneamente delle stesse entrate. Ciò non è ammissibile e quindi non possiamo disporre neppure noi.

Nel caso in esame, forse, noi potremmo disporre eventualmente soltanto delle maggiori entrate dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi; ma non possiamo nemmeno precisare altre fonti a cui attingere.

Mi sembra, quindi, questo, un problema di procedura generale.

PRESIDENTE. È un problema talmente vasto, che si inquadra in tutta l'attività legislativa.

MAROTTA. Praticamente, noi abbiamo soltanto competenza per la parte tecnica dei disegni di legge, non per apportare variazioni di spesa.

PRESIDENTE. Sono intervenuto a una riunione di Presidenti di Commissioni, al seguito della quale è stata fatta presente alla Presidenza della Camera l'opportunità che i bilanci dei singoli Dicasteri siano demandati all'esame delle Commissioni competenti. Abbiamo visto quest'anno che praticamente i relatori dei bilanci sono stati tratti tutti dalla Commissione finanze e tesoro; e ciò anche per quanto riguarda i bilanci tecnici. Abbiamo detto che il bilancio relativo al Ministero del tesoro e quello del Ministero delle finanze erano di competenza specifica della Commissione finanze e tesoro, ma che gli altri dovevano essere demandati all'esame delle Commissioni tecniche, che hanno mag-

giore competenza, maggiore capacità e possibilità di esaminarli e di esprimere dal loro seno il relatore dinanzi all'Assemblea. Questo è stato accettato, in via di massima, dalla Giunta del Regolamento; ma è stato oggetto di lunghe discussioni, non ancora chiuse, alle quali sono intervenuti tutti i Presidenti di Commissione. In quella sede si è posto anche il problema procedurale: se cioè era possibile lasciare a tutte le Commissioni la facoltà di stabilire le spese. Ma bisogna tener conto che v'è un quadro generale di politica finanziaria del Governo. Non è, quindi, possibile che ogni Commissione stabilisca le spese e poi si fissino le entrate per poter far fronte a tutte queste richieste. L'indirizzo che si starebbe prendendo, che non è ancora deciso, ma sul quale desidero informare i colleghi, sarebbe questo: prima di tutto la Camera discuterà il bilancio del Ministero del tesoro, cioè il bilancio generale dello Stato, in cui si fisseranno le grandi linee delle entrate e delle spese: si stabilirà, cioè, se il bilancio si chiuderà in pareggio o quale sarà il *deficit*, quali potranno essere le fonti di entrata e quali le esigenze delle spese, ecc. E in questa sede di carattere generale si discuteranno anche le linee generali dei fabbisogni dei vari Ministeri, in modo che ad un certo momento il bilancio generale dello Stato, che ha come allegati i bilanci dei singoli dicasteri, sia approvato dalla Camera. E allora sapremo, per esempio, che a disposizione del bilancio della marina mercantile sono stati posti x miliardi. La competenza nostra sarà quella di distribuire fra le singole voci questi fondi che sono stati messi a disposizione, nel senso di giudicare se una spesa sia più urgente di un'altra, se si debba assolvere prima a certe necessità e poi ad altre, ecc.

Di questo ho voluto informarvi, perché allo stato attuale delle cose, la discussione è ancora fluida, e il problema non è stato ancora risolto.

FIRRAO. A me pare che questa sia una strada sbagliata, e l'abbiamo visto proprio nella discussione dei bilanci di quest'anno. Infatti, essendo stato preventivamente esaminato ed approvato il bilancio del Ministero del tesoro, ciò ha messo nell'impossibilità la Camera di apportare qualsiasi altra variazione, qualsiasi aumento o integrazione ai bilanci dei vari ministeri.

Questo significa metterci ancora nell'impossibilità di agire sul bilancio, di correggere qualche cosa che vada modificata, perché appunto v'è l'insuperabile ostacolo del-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1949

l'approvazione già avvenuta del bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Ma questo potrà essere fatto nella discussione sul bilancio generale dello Stato, del quale i singoli bilanci vengono presentati come allegati. Sarà, quindi, nella discussione generale sul bilancio del Ministero del tesoro che dovranno essere rilevate le eventuali insufficienze dei fondi a disposizione ed esposte le diverse necessità. Ma il giorno in cui, attraverso questo esame di carattere generale del bilancio del tesoro e dei suoi allegati, che sono i bilanci dei vari dicasteri, si sia arrivati a determinare il complesso delle spese, non è detto che non si possa ancora fare qualche cosa: si possono, evidentemente, in quell'ambito, fare delle variazioni interne. Per cui il bilancio viene ad essere approvato in due fasi: in una fase generale, nei rapporti del bilancio generale dello Stato, cioè del bilancio del tesoro, e in una fase di dettaglio nella parte riguardante la disponibilità dei singoli dicasteri. Questa è la prassi che si deve adottare. Ad ogni modo, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che non mi pare debba destare grandi preoccupazioni.

Devo constatare con compiacimento, non solo mio ma dei colleghi, che la nostra Commissione, tranne che per questo e per il disegno di legge n. 191, è perfettamente aggiornata. Tutti i disegni di legge presentati sono stati esaminati.

Circa questo disegno di legge, si tratta di sapere, entro pochi giorni, il pensiero dei Ministri delle poste e del tesoro affinché noi possiamo essere in condizioni di accertare se vi sono i fondi per far fronte a queste spese.

Pongo in votazione, pertanto, la proposta di rinvio dell'esame di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge oggi approvato: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche » (95).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e volanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.10.